Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 novembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . Pag. 4238

Camera dei Deputati: Convocazione . . . . . Pag. 4238

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1319.
Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960. Pag. 4239

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1320.
Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde . . . . Pag. 4239

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1321.
Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale . . . . . Pag. 4240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. 1322.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova . . . . Pag. 4240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1323.
Convenzione concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento della « Clinica ortopedica » in quello delle « Malattie infettive », presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova . . . . Pag. 4241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1324.
Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare . . . . Pag. 4243

Avviso di rettifica: (Legge 25 ottobre 1960, n. 1306). Pag. 4243

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.
Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro. Pag. 4243

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.
Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati . . . . Pag. 4243

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.
Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori . . . . Pag. 4244

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani Pag. 4244

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Perugia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4245

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Reggio Calabria, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche . . . . Pag. 4246

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.
Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Bologna, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4247

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Potenza, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4247

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Pistoia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4248

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Salerno, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4248

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Verona, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. Pag. 4249

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 4250

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 4250

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 4250

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 4250

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 4250

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del piano preventivo di riparto provvisorio delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della Valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia) . Pag. 4250

Ministero dell'industria e del commercio: Rinuncia all'allestimento della « Mostra internazionale di gioielli e argenterie » di Milano Pag. 4250

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorsi . Pag. 4250

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa pescatori - Tortolì, con sede in Tortolì frazione Arbatax (Nuoro) e nomina di un commissario governativo Pag. 4250

Ministero del tesoro:

Nona estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana » Pag. 4251

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 4251

Media dei cambi e dei titoli Pag. 4251

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome della forma originaria Pag. 4252

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a quattordici concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e a due concorsi a posti di direttore con insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti con decreto ministeriale 5 gennaio 1960 . . . . . Pag. 4252

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 17 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 320ª seduta pubblica, martedì 22 novembre 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia (1132) - *Relatore* JANNUZZI.
2. Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico (710) - *Relazione* BOSCO.
3. Norme sulla cittadinanza (991).
   BATTAGLIA. — Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (411). - *Relatore* PELIZZO.

II. Elezione contestata nella Regione dell'Umbria (Luigi FABBRI) (*Doc.* 60) - *Relatore* TARTUFOLI.

III. *Discussione dei disegni di legge*:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — STURZO: Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (285) - *Relazione* BOSCO.

IV. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180 - *Urgenza*) - *Relazione* TRABUCCHI.

(7215)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in CCCLXII seduta pubblica per martedì 22 novembre 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(7216)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1319.

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana, in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, in conformità delle disposizioni della legge 28 gennaio 1960, n. 31.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate agli Uffici del genio civile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, e sostituito dal seguente:

« I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge ».

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di lire sette miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

All'onere relativo si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TRABUCCHI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1320.

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che allo articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA — TRABUCCHI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 ottobre 1960, n. **1321**.

Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato.

Art. 2.

L'articolo 9 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

Il sovraprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

per importi fino a	. .	L. 200	L.	50
» » da L.	201 a	» 500	»	100
» » » »	501 »	» 1.000	»	200
» » » »	1.001 »	» 2.000	»	350
» » oltre	. .	» 2.000	»	500

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonchè a cittadini di Stati esteri.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 ».

Art. 3.

Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici con quello per i trasporti e con quello per il turismo e lo spettacolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — SPATARO — TRABUCCHI — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. **1322**.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 6 aprile 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Università degli studi di Genova si obbliga di versare annualmente allo Stato, oltre gli emolumenti dovuti al titolare del posto, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio, anche il contributo di L. 320.000 da destinare al trattamento economico di cessazione del titolare del posto stesso.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 26. — VILLA

N. 135 di Rep.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessanta a questo di 6 del mese di aprile in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Università stessa, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università, alla stipulazione del presente atto con delibera in data 4 febbraio 1960;

prof. Aminta Pietro Fieschi fu Roberto, da Vescovato (Cremona), nella sua qualità di direttore responsabile della Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche (autorizzazione del Tribunale di Genova n 346 del 28 giugno 1955),

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi:

Premesso

a) che per il normale funzionamento della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica è necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente;

b) che il Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, con le rispettive deliberazioni in data 7 dicembre 1959, 2 gennaio 1960 e 4 febbraio 1960, hanno deliberato nell'ambito della rispettiva competenza di accettare, con il più vivo compiacimento, l'offerta della Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche ed hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le due parti;

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova sarà istituito, a sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

Il prof. Aminta Pietro Fieschi, direttore della « Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche », assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono determinate in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in L. 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio.

Art. 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, il professore Aminta P. Fieschi verserà, annualmente, alla Università, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senza altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sarà soppresso ed il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà inoltre decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6;

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova, si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:

a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero cinque facciate e diciannove righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato

prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualità: f.to Carlo CERETI
prof. Aminta Pietro Fieschi: f.to A. P. FIESCHI
dott. Mario Alburno, rogante: f.to Mario ALBURNO

Copia conforme all'originale registrato, gratuitamente, a Genova, il 7 aprile 1960 al n. 022576 del vol. 828, atti pubblici.

Il direttore amministrativo Mario ALBURNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1323.

Convenzione concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento della « Clinica ortopedica » in quello delle « Malattie infettive », presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 25 luglio 1960, concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4, destinato all'insegnamento di Clinica ortopedica in quello di Malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

I contributi annui vengono determinati rispettivamente in L. 3.000.000 per il mantenimento del posto e in L. 600.000 da destinare alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potrà spettare al titolare del posto stesso.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno o risultino comunque insufficienti i contributi previsti dalla convenzione il posto di cui al precedente art. 1 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dal precedente art. 2 verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 31. — VILLA

N. 140 di Rep.

Convenzione aggiuntiva concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento della « Clinica ortopedica » in quello delle « Malattie infettive », presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

L'anno millenovecentosessanta in questo giorno 25 del mese di luglio in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, avanti a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Genova, delegato, con decreto rettorale 21 luglio 1951, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, rinunciando per comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova;

signora Germana Gaslini ved. Asborno di Gerolamo da Genova, presidente della Fondazione « Gerolamo Gaslini », eretta in Ente di diritto pubblico con legge 21 novembre 1950, n. 897, la quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione stessa, ai sensi dello statuto organico dell'Ente e in relazione ed esecuzione della delibera 21 luglio 1960;

Premesso:

che la Fondazione « Gerolamo Gaslini », allo scopo di apportare alla Scuola medica genovese maggior lustro e decoro e, nel contempo, di assicurare all'Istituto « Giannina Gaslini » nuove e maggiori possibilità di azione sia nel campo scientifico che assistenziale, ha promosso l'istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica da svolgersi presso l'Istituto « Giannina Gaslini » di Genova-Quarto;

che all'uopo con convenzione stipulata il 27 dicembre 1953, registrata in Genova il 2 gennaio 1954 al n. 13916, vol. 722, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4, e con successivo atto aggiuntivo stipulato il 12 novembre 1956, registrato a Genova il 22 stesso mese al n. 011472, vol. 769 la Fondazione « Gerolamo Gaslini » si è assunta l'onere del finanziamento del predetto posto di professore di ruolo, per la durata di anni dieci;

che la convenzione prefata ha avuto decorrenza dal 1° febbraio 1954, data di nomina del primo professore di ruolo, il chiarissimo prof. Carlo Pais Tarsilia;

che a seguito del decesso del predetto prof. Carlo Pais Tarsilia, la suddetta cattedra fu ricoperta, a decorrere dal 1° febbraio 1959, mediante trasferimento del prof. Leopoldo Giuntini dalla cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Siena;

che la Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 29 aprile 1960 ha proposto al superiore Ministero di trasferire la cattedra di clinica ortopedica al posto di ruolo assegnatole con decreto del Presidente della Repubblica n. 1107 del 24 dicembre 1959 e che nello stesso tempo ha chiesto alla « Fondazione Gerolamo Gaslini » che l'impegno già assunto per il mantenimento della cattedra di clinica ortopedica valesse invece per il finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Malattie infettive »;

che la Fondazione « Gerolamo Gaslini » ha dichiarato di accettare il proposto tramutamento riconfermando il proprio impegno di finanziamento per la residua durata della convenzione 27 dicembre 1953, n. 91 di Rep. e, cioè, sino al 31 gennaio 1964;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, nella seduta del 9 maggio 1960, ha esaminato e accolto la proposta della Facoltà di medicina e chirurgia e ha autorizzato il Rettore alla stipulazione e alla firma della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti, le clausole e gli impegni contenuti nella convenzione e nell'atto aggiuntivo di cui in premessa, l'impegno assunto dalla Fondazione « Gerolamo Gaslini » per il mantenimento della cattedra convenzionata di clinica ortopedica, si intende tramutato, a decorrere dal 1° novembre 1960 e sino al 31 gennaio 1964, in impegno per il mantenimento della cattedra convenzionata di « Malattie infettive »;

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano e avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Esso consta, escluse le firme, di quattro facciate e sette righe dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Signora Germana GASLINI ved. Asborno
F.to Germana GASLINI ved. Asborno in detta qualità
Prof. Carlo CERETI, in detta qualità
F.to Carlo CERETI
Dott. Mario ALBURNO, rogante
F.to Mario ALBURNO

Registrato a Genova - Atti pubblici - 1° agosto 1960
Vol. 833, n. 002520 - *gratis.*

Genova, addì 11 agosto 1960

Per copia conforme:
Il direttore amministrativo: ALBURNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1324.

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 37. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 25 ottobre 1960, n. 1306 « Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 15 novembre 1960, nelle firme apposte in calce alla legge medesima in luogo di TAMBRONI leggasi TAVIANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.

Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, è stato ricostituito, in seno alla Commissione anzidetta, il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 1960, con il quale l'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione centrale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dottor Giuseppe Gallo;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione anche nel Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro del quale il predetto dott. Giuseppe Gallo è membro effettivo;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, del Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.

Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, è stato ricostituito, in seno alla Commissione anzidetta, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 1960, con il quale l'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione centrale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dottor Giuseppe Gallo;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione anche nel Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, del quale il predetto dott. Giuseppe Gallo è membro effettivo;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7155)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1960.

Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede l'istituzione presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per trascorso biennio, della Commissione anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato predetto;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 1960, con il quale l'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è stato nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero della industria e commercio e in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione anche in seno al « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » del quale il predetto dott. Giuseppe Gallo è membro effettivo;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Befani è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota 15 giugno 1959, n. 13590, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale si comunica che in base ai calcoli per l'indice valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, del commercio e dei pubblici esercizi si è verificata la riduzione, per il trimestre febbraio-aprile 1959, di oltre un punto rispetto al livello massimo raggiunto in occasione dell'ultimo aumento di contingenza (trimestre maggio-luglio 1958), e che, pertanto, l'indennità di contingenza nei settori predetti viene ridotta di un punto a valere per il trimestre maggio-luglio 1959;

Vista la nota del 5 aprile 1960, n. 8875, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che successivamente alla variazione di scala mobile di cui alla richiamata nota del 15 giugno 1959, è intervenuta la variazione di un punto di contingenza in aumento valevole per il trimestre febbraio-aprile 1960;

Vista la nota dell'11 ottobre 1960, n. 23418, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che successivamente alla variazione di scala mobile di cui alla citata nota del 5 aprile 1960, si è verificata altra variazione di un punto in aumento, valevole per il trimestre agosto-ottobre 1960;

Vista la tabella allegata alla legge 4 febbraio 1958, n. 23, che fissa i valori del punto di variazione dell'indice come sopra calcolato;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1958, con il quale si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alle variazioni come sopra intervenute;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° maggio 1959, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportate le seguenti riduzioni giornaliere:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1960, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 3.

Con decorrenza dal 1ª agosto 1960, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone della provincia di Perugia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Perugia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Città di Castello per le frazioni Fraccano, Lerchi, Lugnano, Monteruperto, Morra, Petroia, Promano, San Leo Bastia, San Secondo, Santa Lucia, Scalocchio, Trestina;

comune di Montone per la frazione Carpini e per le località Sant'Angelo, Faldo Sant'Andrea;

comune di Umbertide per le frazioni Monte Castelli, Niccone, Pierantonio, Preggio e per le località Romeggio, Palazzone, Badia, Piandassino, Leoncini;

comune di Foligno per le frazioni Annifo, Budino, Cancelli, Capodacqua, Casenove, Casevecchie, Colfiorito, Fondi, Pisenti, Rasiglia, San Giovanni Pro fiamma, Scopoli, Sostino, Verchiano, Volperino;

comune di Spello per le frazioni Collepino, San Giovanni e per le località Quadrano, Santa Lucia, Torre Acquadino;

comune di Bevagna per la frazione Cantalupo e per le località Gaglioli, Madonna della Neve;

comune di Gubbio per le frazioni Branca, Scritto, Ponte d'Assi e per le località Colpalombo, Decima, Padule, Madonna dei Perugini, Raggio;

comune di Costacciaro per le località Scirca, Villa Coldeicanali, Caprile;

comune di Scheggia e Pascelupo per la località San Paterniano;

comune di Perugia per le frazioni Bosco, Civitella Benazzone, San Marco, Piccione, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi, Ramazzano, Santa Maria Rossa, Sant'Egidio, Solfagnano e per la località Ponte Rio;

comune di Valfabbrica per le frazioni Casa Castalda, Coccorano, Giomici, Poggio Morico e per la località Badia;

comune di Deruta per le frazioni Casalina, San Nicolò di Celle, Sant'Angelo di Celle e per le località Fanciullata, Borgo;

comune di Torgiano per le frazioni Ponte Nuovo, Miralduolo;
comune di Norcia per le frazioni Biselli, Pescia, Serravalle e per la località Casali di Serravalle;
comune di Todi per le frazioni Asproli, Cacciano, Camerata, Canonica, Casemascie, Chioano, Colvalenza, Duesanti, Fiore, Frontignano, Loreto, Montemolino, Monticello, Pantalla, Pesciano, Petroro, Pian di Porto, Pian di San Martino, Pontecuti, Quadro, Romazzano, San Damiano, Torrececcona;
comune di Montecastello Vibio per la frazione Doglio e per la località Piano;
comune di Marsciano per le frazioni Castello delle Forme, Compignano, Mercatello, Migliano, Papiano, Pieve Caina, Morcella, Sant'Apollinare, Monte Vibiano Nuovo;
comune di Fratta Todina per le località Torre, San Cassiano, Fonte, Angeli;
comune di Collazzone per le frazioni Assignano, Canalicchio, Casalalta, Collepepe, Gaglietole, Piedicolle e per le località Sant'Angelo, San Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Reggio Calabria, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:
comune di Anoia per le località Jola, Michelazzo, San Vincenzo, Patà, Sola, Sciarapotamo, Moragallico, Polla;
comune di Candidoni per le località Ligurni, Marepotamo, Mesima, Ponticelle, Fabiana, Fabiana Alta, Vallo di Monca, Scafa, Panzitta, Carao;
comune di Cinquefrondi per le località Serritano, Sciarapotamo, Vallone Fusolano, Spatario;
comune di Cittanova per le località Petrara, Forio, Prerusa, Corvicello, Filesi, Serrà, Vacale;
comune di Feroleto della Chiesa per le località Martinello, Notaro, Ginestra, Metramo;
comune di Galatro per le località Salice, Riosecco, Lagudi, Li Vagni, Fermano, Potamo, Sant'Elia, Eia, Cubasina, Molino, Sarlo, Bufalaro, Conduri, Izzi, Metramo;
comune di Giffone per le località Acqua due Valloni, Romolaro, Sportà, Ferrera, Rotonda, Gagliolo, Asciunghi, Riace, Timba;
comune di Gioia Tauro per le località Mangiamatino, Vallomena, Santo Angelo, Filicuso;
comune di Laureana di Borrello per le località Villa Rosa, Surdello, Anguilla, Fiumarella, Fagotto, Metramo, La Pirarera, Campo Malo, Fiolo, Sperruzza, Barletta, Malaspina, Marzano, Mesuri, Mesima, Pescara;
comune di Maropati per le località Eia, Currizzi, Curriale, Donnacà, Iola, Mastrologo, Pergoni;
comune di Melicucco per le località Iarapotamo, Vacale;
comune di Molochio per le località Solì, Barvi, Palata, Cesalia, Secca;
comune di Oppido Mamertina per le località Tricuccio, Pitese, Rosso, Acquaruggiada;
comune di Polistena per le località Sgradi, Iona, San Rocco, Iarapotamo, Monti, Palumbo, Fontanelle, Vacale;
comune di Rizziconi per le località Vena, Perera, Ciambalello;
comune di Rosarno per le località San Pietro, Indicello, Romanò, Mesima;
comune San Giorgio di Morgeto per le località Spatario, Iarapotamo, Calderaro, Fanorigaia, Bellaggio, Iarulli, Vacale;
comune di San Pietro di Caridà per le località Manuli, Garopoli, Curria, Sant'Antonio, Prevituzzo, Oliva, Terzeria, Porcino, Incenso, Calcara, Marasà, Fiumarolo, Conaci, Areste, Gallina, Papasodaro, San Nicola, Timpe Bianche, Torvo;
comune di Serrata per le località Litrò, Sant'Anna, Rotondo, Feudo Telaia, Marepotamo, Casella, Sulli, Conca, Gendera, Monastri, Cappellano, Mesima, Paolini, Manoli, Vasia, Ponte d'Emole;
comune di Taurianova per le località Marro, Petrosa, Drago, Scalea, Piraino, Razzà, Conca, Ceravello;
comune di Terranova Sappo Minulio per le località Solì, Marro, Fondaco, Sorbilli, Lico-Conca, Razzà;
comune di Varapodio per le località Stretto Inferiore, Stretto Superiore, Foresta, Parleane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7165)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Bologna, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Baricella per le località Travaglino, San Gabriele e Boschi;

comune di Bazzano per l'intero territorio comunale;

comune di Bentivoglio per le località Santa Maria Induno, Saletto e le Barche;

comune di Bologna per le località Casteldebole, Rigosa e Olmetola;

comune di Calderara di Reno per le località Sacerno e Colombarola;

comune di Casalecchio di Reno per le località San Martino e Ceretolo;

comune di Castel d'Argile per le località Mascarino e Santa Maria di Venazzano;

comune di Castelguelfo per le località San Giovanni Decollato, Sacro Cuore ed il territorio a nord fino alla via San Vitale;

comune di Crevalcore per le località Bolognina, Caselle e Sammartini;

comune di Galliera per le località Galliera, San Vincenzo, San Venanzio e Tombetta;

comune di Imola per le località Ponticelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli, Cantalupo, Giardino e terreni lungo il fiume Santerno;

comune di Malalbergo per le località Sant'Antonio, Pegola, Scalone, Tombe e Ponticelli;

comune di Medicina per le località Crocette, Fantuzza, Fiorentina, Portonovo e Buda;

comune di Minerbio per la località Paraguai;

comune di Molinella per le località Marmorta e Selva Malvezzi;

comune di Mordano per l'intero territorio comunale;

comune di Pieve di Cento per la località Bisana;

comune di Sala Bolognese per le località Sala e Padulle;

comune di San Giovanni in Persiceto per le località San Giovanni, Decima e terreni lungo il canale San Giovanni;

comune di San Pietro in Casale per le località San Pietro e Paolo, Sant'Alberto, Maccaretolo, Massumatico, Tombe, Poggetto, Asia, Cenacchio e Gavaseto;

comune di Zola Predosa per le località San Nicolò ed Agata, Lavino e Tombe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7171)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Potenza, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Senise per le contrade Servini, Pestere, Serrapotamo, Lama e Fanello;

comune di Sant'Arcangelo per le contrade Giardini, Fiumarella, Monte Laudano e Fontanelle;

comune di Noepoli per le contrade Fiumarella, Laccata, Piano Roggero, Cantaliano, San Cristoforo, Ischia, Manche, Ponticello e Pantano;

comune di Guardia Perticara per le contrade Santa Maria, Piano Mungituro, Piano di Bosco, Capo Acquaro, Cerseto, Piano Taverne, Molino, Sotto Acquaro, Torretta e Carrano Petrizzi;

comune di Corleto Perticara per le contrade Bradia, Palazzo, Perticara, Montagnola e Torricella;

comune di Campomaggiore per le contrade Poggio Cimino II, Poggio Cimino III, Lavandaia, Moscatello Soprano, Moscatello Sottano e Celle-Magna;

comune di Roccanova per le contrade Pantano, Alza, Gambe, Pellavio, Santa Lucia, Allegrotte, Terratino, Calurio, Piscicolo, Canelizzo, Gimone e Proto;

comune di Grumeto Nuovo per le contrade Santo Stefano, Petruzzoli, San Giuliano, San Vito, Fontana, San Lavieri, Guidea, Pontepagano, Pantano sulla Riva del Fiume, Lamarmora, Paglieri, Pagliarsa e Ronco;

comune di Chiaromonte per le contrade Puzziello, Foresta, Ponte Mancuoso e Sammarella;

comune di San Costantino Albanese per le contrade Soave, Conserva, Piano Frassino e Gianvito;

comune di Terranova di Pollino per le contrade Acquafetente, Santa Maria Montagna, Serra, Senigallia e Casa del Conte;

comune di Castronuovo Sant'Andrea per le contrade Sarrio, Terzo, Sant'Angelo e Prastio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7166)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Pistoia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Pistoia;

Decreta:

Per la provincia di Pistoia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Agliana per l'intero territorio;

comune di Quarrata per il territorio delimitato a nord, a nord-est, ed est dai confini comunali, a sud da una linea che passa per la frazione di Tizzana, abitato di Quarrata, Montemagno, Santonovo, Pontassio;

comune di Serravalle per le località Bottegacce, Viparelli, Niccolai, Bonacchi, Le Casette;

comuni di Larciano, Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa Cozzile, Buggiano, Ponte Buggianese e Uzzano per il territorio circoscritto a sud e sud-ovest dai confini comunali di Larciano, Ponte Buggianese, Uzzano, a nord e nord-ovest dall'autostrada Firenze Mare, dal Casello di Chiesina Uzzanese, al Casello di Monsummano, ad est dal Casello autostrada di Monsummano alla località Bagnolo lungo la strada che passa per Violi, Castel Martini, Castelletto;

comune di San Marcello Pistoiese per le località Spignara, Lizzano, Pratale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7170)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Salerno, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Oliveto Citra per le località Valle Poro, Pezzalunga, Valanella, San Sisto, Isca Carelli, Rendenti, Aliberti, Guercia di Gasparre, Picrello, Marzio, Bosco, Perillo, Grottamartina, Rudini, Cresi, Veschiera, Mandre, Acquara, Serra, Acqua Negrelle, Sorbo, Dogane, Ionda, Stiglione, Acqua dei Salici, Imbiso del Commissario, Acqua Bianca, Ripa Rossa, Flavitele, Vallone Ospedale, Ischia, Ferriera;

comune di Rofrano per le località Piscicolo, Farano, Costa Acquafredda, Pagliaia, San Silvestro, Acqua Fetida, Cantone, Giannetto, Pedato, Grattapone, For-

nello, Ventrice, Trepaoli, San Leo, Malarrito, Varra, Zoppariello, Croce, Levano, Tresanti, Provitera, Donna Nia, Salice, Cerentona, Pelarrito, Triglio, Pende Retaro, Carpineto, Papa Nicola, Santoro, Ventigrano, Latariello, Cerzito, Pozzillo, San Francesco;

comune di Sessa Cilento per le località San Rocco, Vigna, San Manco, Castagneto, Franchitella, Sorbo, Cocozzari, Valle Santa Lucia, Coste, Tracca, Lustra;

comune di Omignano per le località Capoluogo, Aria della Costa, Masseria, Capestano, Quarto, Castagneto, Orto del Piano, Orto della Noce, Capo Santo, Piano della Fontana, Vignale, Campale, Pontagnale, Pastino del Monte, Donnico, Torre, Piano della Chianca;

comune di San Mauro Cilento per le località San Pietro, Quarino, Guerra, Tavolato, Vigne, Panno Cantari, Schizzola, Chiana, Manzelo, Popino, Ente, Acquaviva, Collia, Pastena;

comune di Moio della Civitella per le località Cozzoli, Prigliano, Arvanito, Trioni, Aveta, Rotara, Tempa, Campo di Mandro, Moliniello;

comune di Buccino per le località Ponte San Cono, Quella Banda, Piazza Castello, Panaricotta, Tufariello, Manzella;

comune di Montesano sulla Marcellana per le località Forzanese, Rocca d'Inverno, Magorno, Finocchiara, Pirolo, Tempa Broccoliti;

comune di Colliano per le località Scara, Parce, Acqualella, Serre del Pennale, Aceracupa, Piano della Corte, Piano Failli, Ferette, Indici, Pereniello, Piano Minore, San Nicola, Sant'Elia, Portella, Iardini, Grotta Murata, Fontanelle, Pendino, Bicigliano, Paterna, Pozzano, Passaro, Capuaccio, Macchione, Macchia, Isca, Pesciore, Arena, Torre Urbana, Ponte Maiale, Corte, Limitore, Portellone, Varco della Noce, Piano Grande Serra Granfone;

comune di Valva per le località Scarto, Orto, Prati, Piano della Pietra, Pastena, Fontanella, Serra Casigliano, Molinelle, Iage, Piroverde, Ferrara, Mezzana, Martinazzi, Arenale, Macchitelle, Serrone, Piani, Pistallo, Galzerano;

comune di Serre per le località Persano, Ionta, San Cesareo;

comune di Campagna per il comprensorio confinante col comune di Oliveto Citra e Contursi, soprastante il corso del fiume Sele;

comune di Sicignano degli Alburni per le località Piana, Vonchia, Scorzo, Petrale, Zuppino, Galdo;

comune di Perdifumo per le località Postiglione, Area la Terra, Toma, Pagliara, Mercato, Pantaleno, Cafaro, Affacciature, Piano Giuncatelle;

comune di Santa Marina per le località Cannavale, Pantano, Foce Bussento, Ciana, Ischi dei Mulini, Accampamento, Isca Molino e Feninora;

comune di Serramezzana per le località Oliveto, Compra, Carbonaia, Santa Maria Staviano, Cernacchia, Guarini, Monaco, Chiaromano;

comune di Contursi per le località Ponte Oliveto, Bagni, Piana Sele, Stazione, Vonchia, Vetrali;

comune di Battipaglia per le località Aversana, Spineta, Lido Lago;

comune di Eboli per le località Tempa delle Orsate, Campolongo, Serretelle, Bosco Grande, Cornetto d'Oro, Lido Lago, Cioffi, San Vito, Papaleone, Fiocche, Tevernanova, La Stretto, Isca, San Verniero;

comune di Capaccio per le località Gromola, Spinazzo, Stregara, Trentalone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7167)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Verona, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Verona;

Decreta:

Per la provincia di Verona, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Montecchia per le località Corrubio, Schioppo, Cavrego, Masi, Pasquaro, Meggiano Motti, Colombare e Colombarette;

comune di Monteforte d'Alpone per le località Rio di Brognoligo, Castellaro, Rugatte, Magnavacca, Cà Nova, Magagna, Valdelacqua, Palestrello, Ponzara, Casarza e Colombara;

comune di Caprino per le località Platano, Pragrande, Leve Ceredello, Pazzon, Porcino, Lubiara, Vilmezzano, Caiar, Gaon e Rubiana;

comune di Soave per le località Fittà, Monte Moscatello, Cavecchia, San Lorenzo, Zoppega, Preara e Cava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alexander John Walker, Vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(7064)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Marie Lilian Fallon, Console di Gran Bretagna a Milano.

(7078)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 151, l'Amministrazione comunale di Rose (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7188)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 153, l'Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7189)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 272 l'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7190)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 settembre 1960, n. 765, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 157, l'Amministrazione comunale di Palermo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.038.532.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7213)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di riparto provvisorio delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della Valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 33821, in data 28 ottobre 1960, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione provvisoria delle spese per le opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della Valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia), deliberato dalla Deputazione provvisoria dell'ente nella seduta del 14 giugno 1959.

(6960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « Mostra internazionale di gioielli e argenterie » di Milano

I promotori della « Mostra internazionale di gioielli e argenterie », con nota del 29 ottobre 1960, hanno comunicato che rinunziano all'allestimento della manifestazione, già programmata in Milano per il periodo 12-27 novembre 1960.

(7220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1960, n. 20128, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1960, registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 182, è stato respinto perchè infondato e inammissibile il ricorso straordinario al *Capo dello Stato, notificato il 23 maggio 1957, dai sigg.* De Caprio Vincenzo e Pascale Maria, avverso l'approvazione del progetto e l'occupazione del terreno necessario per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nel Capoluogo del comune di Presenzano (Caserta).

(7107)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Giovanni Flore avverso la deliberazione 17 settembre 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza, nonchè avverso l'ordine di servizio n. 17 adottato dall'Ente medesimo in data 2 ottobre 1956.

(6921)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa pescatori - Tortolì, con sede in Tortolì frazione Arbatax (Nuoro) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 novembre 1960, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Pescatori-Tortolì, con sede in Tortolì frazione Arbatax (Nuoro), costituita in data 14 novembre 1944 per atto nel notaio Marco Camboni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dottor Ernesto De La Ville sur Illon.

(7071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si rende noto che il giorno 10 dicembre 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Maremmana (regio decreto 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento e cioè n. 1026 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1961, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7116)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 14 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Chieti — Intestazione: Salvatore Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data: 11 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Stasi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 2 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Papa Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 12 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 22 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Restivo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 33 — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Ambrosecchia Maria Rosaria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 3 — Capitale L. 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

Corso dei cambi del 16 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,34	620,62	620,67	620,68	620,59	620,65	620,65	620,65	620,67	620,65
$ Can.	635,37	634,25	634,50	634,50	633,70	634,72	634,20	634,90	634,70	635 —
Fr. Sv.	144,08	144,08	144,09	144,10	144,05	144,06	144,12	144,05	144,05	144,10
Kr. D.	90,12	90,13	90,12	90,135	90,15	90,08	90,13	90,15	90,10	90,10
Kr. N.	87,10	87,10	87,12	87,12	87,10	87,06	87,12	87,10	87,05	87,10
Kr. Sv.	120,13	120,12	120,03	120,06	120 —	120,09	120,025	120,15	120,09	120,10
Fol	164,42	164,42	164,41	164,42	164,30	164,43	164,41	164,45	164,45	164,45
Fr. B.	12,48	12,487	12,504	12,505	12,50	12,49	12,50125	12,48	12,49	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,635	126,65	126,67	126,65	126,60	126,65	126,66	126,66
Lst.	1745,64	1746,30	1746,45	1746,225	1746,25	1744,69	1746,30	1744,90	1744,75	1746 —
Dm. occ.	148,80	148,81	148,8325	148,845	148,85	148,81	148,825	148,80	148,81	148,82
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,87	23,87875	23,90	22,88	23,87	23,90	23,88	23,88

Media dei titoli del 16 novembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	74,10
Id. 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % 1936	100,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,665
1 Dollaro canadese	634,35
1 Franco svizzero	144,11
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,12
1 Corona svedese	120,042
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,503
1 Franco nuovo (N.F.)	126,625
1 Lira sterlina	1746,262
1 Marco germanico	148,835
1 Scellino austriaco	23,874

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome della forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2131-29/V di data 11 giugno 1931, con il quale il cognome della signorina Bizjak Giustina nata a Trieste il 25 agosto 1899 e qui residente in piazza Volontari Giuliani, 2, venne ridotto nella forma italiana di « Bisiacchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 ottobre 1960, corredata della prescritta documentazione; con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Bizjak »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2131-29/V di data 11 giugno 1931, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signorina Bisiacchi Giustina è restituito nella sua forma originaria di « Bizjak ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 7 novembre 1960

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(7203)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a quattordici concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e a due concorsi a posti di direttore con insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti con decreto ministeriale 5 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960, con il quale sono stati indetti concorsi per esami e titoli a cinquemiladuecentoventitre cattedre di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, e a settecentonovanta posti di direttore con insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 27 settembre 1960, con il quale è stato fissato il diario delle prove dei concorsi indetti con decreto ministeriale 5 gennaio 1960;

Considerata la scarsa affluenza delle domande di ammissione alle classi di concorso sottoindicate e valutata l'opportunità di riaprire per esse il termine di presentazione;

Decreta:

Il termine, indicato dall'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti col decreto medesimo, è riaperto sino a *sessanta giorni* a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per le seguenti classi di concorso:

Tabella	Classe di concorso	Cattedre messe a concorso
A XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	89
C XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	28
E V	Meccanica, macchine e disegno relativo	43
E VI	Disegno tecnico	52
E VII	Aerotecnica	8
E XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	41
E XIV	Topografia e costruzioni	4
E XVII	Disegno ornamentale tessile	6
E XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	6
E XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura	5
E XX	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	3
H II	Topografia	99
J V	Macchine marine e disegno	15
J VI	Teoria e costruzione della nave	3
4 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	400
5 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale	390

Con successivo decreto sarà fissato il diario delle prove relative alle predette classi di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960
Registro n. 71, *foglio n.* 232. — FAGGIANI

(7212)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.